

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

## FORNITURA DI GAS NATURALE O GAS DIVERSI DAL NATURALE PER USI DOMESTICI E PER ALTRI USI - MERCATO LIBERO

### 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Gaxa S.p.A. (di seguito anche "GAXA" o il "FORNITORE") società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di EDISON S.p.A., con sede legale in Cagliari, Via Goffredo Mameli n.191, Capitale Sociale di Euro 3.100.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari - Oristano codice fiscale e partita IVA 10813630968 - REA di Cagliari 303808 - si impegna a somministrare al CLIENTE il gas naturale o gas diversi dal naturale, per uso domestico (inclusi i condomini uso domestico) e per altri usi con consumo fino a 200.000 smc/anno, destinato all'indirizzo di Fornitura indicato nella Proposta di Contratto (o nella bolletta allegata) che unitamente alle presenti Condizioni Generali nonché agli allegati (Condizioni Tecniche Economiche di Fornitura, Scheda di confrontabilità per Clienti finali domestici, informazioni aggiuntive per il Cliente, informativa privacy, Scheda sintetica, Scheda del diritto di ripensamento per i Clienti finali domestici) costituiscono il "CONTRATTO". Oltre alla fornitura di gas naturale o di gas diversi dal naturale, qualora il Cliente lo richieda espressamente selezionando l'apposita casella nella Proposta di Contratto (Opzione Più Valore), potrà essere eseguito in favore del Cliente un servizio di Consulenza Tecnica finalizzato ad ottenere, tramite un sopralluogo di personale Tecnico specializzato (esterno e non facente parte di Gaxa) presso l'immobile del Cliente, un Preventivo per l'installazione di prodotti ed impianti per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'immobile ove verrà erogata la Fornitura di energia elettrica. Per "CLIENTE" o "Cliente finale" si intende il Cliente domestico, il Cliente altri usi e il Condominio uso domestico; il Cliente domestico è la persona fisica che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali; il Cliente altri usi è la persona fisica o giuridica che acquista gas naturale per il proprio consumo non domestico. GAXA e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente "PARTE" e congiuntamente "PARTI".

### 2. CONDIZIONI CONTRATTUALI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

**2.1** Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di gas naturale o di gas diversi dal naturale al Cliente da parte di Gaxa S.p.A., presso il Punto di Fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) e le Condizioni Tecniche Economiche (CTE) per la Fornitura di gas naturale o di gas diversi dal naturale, nonché gli altri servizi accessori alla stessa, ivi compresa la possibilità di espletamento del servizio di Consulenza Tecnica previsto all'art. 1. Le disposizioni contrattuali contenute nella Proposta di Contratto e nelle Condizioni Tecniche Economiche prevalgono sempre sulle presenti Condizioni Generali di Contratto e sugli allegati. In caso di contrasto tra le CGC e CTE queste ultime devono ritenersi prevalenti.

**2.2** Per l'esecuzione del Contratto Gaxa S.p.A. concluderà i Contratti per i servizi di trasporto e di distribuzione del gas naturale o del gas diverso dal naturale ed eseguirà quanto necessario, anche secondo quanto richiesto dal gestore di rete. Tali servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto, per qualunque causa.

Al fine di procedere ad attivare la somministrazione, Gaxa S.p.A. provvederà a richiedere al Distributore, con riferimento al Punto di Fornitura, l'accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del Contratto per il servizio di allacciamento e a tenere indenne Gaxa S.p.A. in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

Il Cliente, qualora selezioni la casella "Opzione Più Valore" presente nella Proposta di Contratto, autorizza espressamente Gaxa a fornire a terzi (ed in particolare a personale tecnico esterno e non facente parte di Gaxa) i propri dati al fine di poter essere contattato per l'espletamento del servizio di Consulenza Tecnica finalizzato ad ottenere un Preventivo per l'installazione di prodotti ed impianti per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'immobile ove verrà erogata la Fornitura di gas naturale o di gas diverso dal naturale.

**2.3** Il CONTRATTO può essere stipulato attraverso le seguenti modalità: punti vendita territoriali, agenzie o direct agent, modalità telefonica (teleselling inbound o outbound), sito web di Gaxa. Il CONTRATTO si intende perfezionato nel momento in cui il CLIENTE riceve l'accettazione scritta da parte di GAXA, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione o, a seconda dei casi, della conferma da parte del CLIENTE della sua PDC, a mezzo raccomandata a/r, ovvero tramite qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione (esempio SMS) preventivamente concordato con il CLIENTE. Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, lo stesso verrà inviato al Cliente all'indirizzo di posta elettronica indicato su supporto durevole. Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso telefonicamente sono altresì rese disponibili su supporto durevole, oltre alla registrazione della telefonata relativa all'approvazione delle condizioni contrattuali ed economiche da parte del CLIENTE, anche la successiva conferma di essa da parte del CLIENTE, previa esplicita richiesta dello stesso di fornire tale conferma mediante registrazione; il file contenente le registrazioni del contratto verrà trasmesso ai Clienti, su supporto durevole, tramite email e verrà inviato prima dell'attivazione della Fornitura. In ogni caso tutta la documentazione contrattuale rimane sempre a disposizione del Cliente a sua semplice richiesta.

Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso fuori dai locali commerciali del FORNITORE o a distanza (tramite modalità telefonica, sito), il CLIENTE domestico ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento dal CONTRATTO entro 14 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione, senza alcun onere e senza alcun obbligo di motivazione, avvalendosi dell'apposito modulo allegato al presente CONTRATTO oppure mediante comunicazione scritta da inviarsi a GAXA a mezzo fax o raccomandata a/r ai recapiti indicati all'art. 18.

**2.4** Nel caso in cui il CLIENTE domestico eserciti il diritto di ripensamento, la Fornitura sarà garantita dal precedente fornitore o, per il gas naturale, dall'esercente il servizio di ultima istanza, nel caso non fossero state avviate da GAXA le attività per le quali il CLIENTE domestico ci ha ripensato, o da GAXA per il tempo necessario per un nuovo cambio di fornitore o per la chiusura del punto di Fornitura. Il CLIENTE domestico che esercita il diritto di ripensamento al fine di cessare la Fornitura dovrà richiedere la disattivazione all'attuale fornitore che provvederà, ai sensi della normativa vigente, anche tramite l'eventuale utente del trasporto o l'utente del servizio di distribuzione. Il CLIENTE domestico può richiedere di voler dare esecuzione al Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Tale richiesta può comportare un anticipo dell'avvio della Fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo l'avvio della Fornitura entro i termini del ripensamento. Se il CLIENTE domestico non richiede l'esecuzione del Contratto prima del termine di ripensamento, le attività necessarie saranno avviate solo dopo tale periodo. Se il CLIENTE domestico effettua la richiesta di esecuzione del Contratto prima del termine di ripensamento, potrà comunque esercitare il ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti, definiti all'articolo 6 nonché gli eventuali corrispettivi di Fornitura previsti dal Contratto.

Qualora il Contratto sia stato concluso, invece, dal Cliente domestico nel contesto di visite non richieste dal Cliente stesso presso la sua abitazione oppure in occasione di escursioni organizzate da GAXA con lo scopo e con l'effetto di promuovere o vendere prodotti, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, sempre senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto.

**2.5** GAXA si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di gas nel caso in cui il CLIENTE fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto. L'esecuzione del CONTRATTO resta subordinata al fatto che: a. non si verifichi una mancata attivazione o una mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente (nel caso di scelta da parte del Cliente della modalità di pagamento tramite SDD); b. il CLIENTE non risulti iscritto nel registro dei protesti e/o sottoposto a procedure esecutive e/o concorsuali; c. il FORNITORE non sia informato del fatto che il CLIENTE sia stato in precedenza titolare del medesimo POR o di un altro PDR interrotto a seguito dell'intervento di interruzione della Fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluiti riguardanti l'intervento stesso; d. il PDR non sia stato servito nel recente passato dal fornitore di Default o di Ultima Istanza (comma specifico per le sole Forniture di gas naturale); e. la Fornitura non risulti già sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore Locale una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto; f. il punto non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo; g. il punto non sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso; h. il PDR sia

accessibile; i. il FORNITORE non sia informato del fatto che il Distributore Locale ha promosso in passato, nei confronti del CLIENTE, iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione sul medesimo PDR o altro POR, fatturandone direttamente al CLIENTE i relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati. L'esecuzione del Contratto resta subordinata al fatto che, al momento in cui Gaxa S.p.A. e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società delegata da Gaxa S.p.A., richiede al Distributore Locale ("Distributore") l'attivazione del Punto di Riconsegna (PDR), lo stesso Punto di Riconsegna non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso.

**2.6** GAXA si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione anche ai sensi del TIMG e s.m.i. A tal fine il SII (Sistema Informativo Integrato) o il Distributore Locale, comunicheranno a GAXA le seguenti informazioni: a. se la Fornitura è sospesa per morosità; b. il mercato di provenienza; c. le date di eventuali richieste di sospensione della Fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione; d. le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da GAXA; e. l'accessibilità o meno del Punto di Riconsegna; f. sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo. In caso di effettivo esercizio della revoca, GAXA non darà esecuzione al presente CONTRATTO e gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente venditore verranno meno. Gaxa potrà esercitare la facoltà di revoca qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte di Gaxa, della richiesta di switching entro l'ultima data utile.

**2.7** In caso di subentro nella Fornitura di un nuovo Cliente su un punto di Fornitura attivo (senza soluzione di continuità) il subentrante dovrà richiedere al Fornitore la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo Contratto. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della Fornitura in capo al subentrante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 10212016/R/com e s.m.i. e Del. 39812014/R/ee), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del Contratto di Fornitura in esatta alla data di presentazione della richiesta di voltura per il punto di Fornitura interessato. Il Cliente non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative all'ai PDR oggetto del presente Contratto, salvo che non sussistano rapporti giuridici difatto talida presupporre una continuità con il Cliente uscente.

**2.8** In caso di Contratto per cambio fornitore, il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a GAXA perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal Contratto con il fornitore uscente con le modalità di cui al successivo comma 2.9. il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

**2.9** Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente finale, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della Fornitura ai sensi del precedente comma 2.4, Gaxa S.p.A. esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al precedente fornitore nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

### 3. DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

**3.1** Il CONTRATTO è a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di effettivo inizio della somministrazione di gas naturale o di gas diverso dal naturale che potrà essere anche distinta, secondo quanto riportato nella sezione "Dati tecnici e condizioni economiche di Fornitura" della Proposta di Contratto e dell'Allegato - "Dati tecnici di Fornitura" nel caso di CLIENTE con più Punti di Riconsegna. La durata del Contratto si distingue dalla durata delle Condizioni Tecniche Economiche che avrà un periodo di validità disciplinato all'interno del documento contenente le Condizioni Tecniche Economiche particolari per la Fornitura di gas naturale o di gas diverso dal naturale. Si precisa che la durata eventualmente indicata nelle Condizioni Tecniche Economiche riguarda soltanto il periodo applicativo delle condizioni economiche stesse e non la durata del Contratto, che è comunque a tempo indeterminato. L'effettivo inizio dell'esecuzione del Contratto si avrà con l'attivazione della/e somministrazione/e, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal CLIENTE. L'inizio della/e somministrazione/e avverrà entro il termine indicato da Gaxa S.p.A. al CLIENTE nella comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto o con altra modalità concordata con il CLIENTE e sarà riportata nelle Fatture ed è subordinata sempre alla verifica positiva da parte del Distributore di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'attivazione della Fornitura.

**3.2** In caso di switching, l'effettivo inizio della somministrazione, nel caso in cui la richiesta relativa allo switching venga inviata entro il giorno 10 del mese, avverrà normalmente non prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta.

**3.3** Nel caso in cui non sia possibile dare effettivo inizio alla somministrazione nelle date sopra indicate, Gaxa S.p.A. provvederà ad effettuare l'attivazione della Fornitura alla prima data utile informando il Cliente.

**3.4** In ogni caso, qualora la decorrenza della Fornitura non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di distribuzione del gas presso i Punti di Riconsegna del CLIENTE, la decorrenza della Fornitura si intende differita alla prima data utile successiva e Gaxa S.p.A. non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal CLIENTE derivanti dal ritardo nell'inizio della Fornitura.

### 4. DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

**4.1** (comma specifico per le sole Forniture di gas naturale) il Prezzo è riportato nelle Condizioni Tecniche Economiche di Fornitura ed è da intendersi al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo e/o specificate sulle condizioni economiche di Fornitura (Dell. ARG/gas 159/08 (RTDG) e ARG/gas 64/09 (TIVG) dell'Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito "ARERA", e successivi aggiornamenti) e valide per la località ove è ubicata la Fornitura a copertura dei costi di Trasporto, Distribuzione, Vendita al dettaglio e ulteriori oneri di sistema, oltre che delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, dell'IVA e di eventuali corrispettivi aggiuntivi stabili e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore Locale.

**4.2** (comma specifico per lesole forniture di gas diversi dal naturale) Il prezzo finale di vendita del Gas è composto dalle componenti relative all'approvvigionamento e al trasporto, al servizio di distribuzione e misura, alla vendita al dettaglio, accise ed imposte correlate, che possono variare a seconda dell'uso, come indicato nella Richiesta di attivazione. Le quote fisse e le tariffe di vendita costituiscono il corrispettivo delle prestazioni di Gaxa. Le tariffe sono stabilite da Gaxa sulla base dei criteri indicati dall'Autorità e contenuti nella delibera ARERA ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni. Il prezzo applicato è indicato nelle Condizioni Tecniche Economiche, che costituiscono parte integrante del Contratto.

**4.3** I corrispettivi di cui al presente articolo devono essere considerati al netto di qualsiasi diritto o tributo e relative addizionali presenti o futuri. I diritti, tributi, gli altri eventuali oneri non solo fiscali e le relative addizionali presenti e futuri applicabili per legge o per disposizione dell'Autorità Competente sono da considerarsi a carico del Cliente, che fa esente il Fornitore da qualsiasi responsabilità derivante dalle menadaci dichiarazioni rilasciate a quest'ultimo dal Cliente medesimo, dal mancato pagamento dei succitati diritti, tributi, oneri ed addizionali da qualsiasi violazione delle vigenti norme in materia, fatto salvo quanto previsto dalla legge a carico del Fornitore. Qualsiasi variazione e/o introduzione di imposte e/o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti saranno, salvo diversa disposizione di legge, a carico del Cliente. Il Cliente dovrà trasmettere al Fornitore entro congruo termine idonea documentazione per consentire a quest'ultimo l'eventuale applicazione di aliquote agevolate; in caso contrario il Fornitore applicherà le aliquote ordinarie previste dalla legge. Qualsiasi altra agevolazione fiscale e/o di altra natura di cui il Cliente dovesse beneficiare dovrà, qualora necessario, essere comunicata al Fornitore in tempi ragionevoli per consentire allo stesso l'applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla legge.

**4.4** Tutte le componenti di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore Locale.

**4.5** Le condizioni tecnico economiche saranno applicabili per 12 mesi a partire dalla data di attivazione,

salvo diversa durata eventualmente indicata sul documento di Condizioni Tecniche Economiche, riferita esclusivamente al periodo applicativo delle condizioni economiche stesse, fermo restando la durata indeterminata del CONTRATTO, e allo scadere di tale periodo potranno essere modificate dal FORNITORE. In tal caso, il FORNITORE comunicherà al CLIENTE le nuove condizioni economiche entro il termine di 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza iniziata e/o prorogata delle stesse, mediante comunicazione scritta (cartacea o digitale). Qualora il CLIENTE non eserciti il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste all'articolo 11, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte del CLIENTE. Qualora al termine del periodo di applicabilità delle Condizioni tecniche economiche non sia stata effettuata detta comunicazione da parte del FORNITORE, le condizioni economiche si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno.

**4.6** Altri corrispettivi: unitamente agli importi dovuti in relazione ai consumi di Gas potranno essere inseriti in Fattura ulteriori importi che risulteranno dovuti dal Cliente. In particolare, così come previsto al successivo art. 6.3, il Cliente riconoscerà a Gaxa, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa Gaxa, un corrispettivo di importo pari a 23 (ventitré) euro oltre IVA a titolo di oneri amministrativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: attivazione o disattivazione della Fornitura su richiesta del Cliente finale, volta, subentro, sospensione e riattivazione per morosità, verifica gruppo di misura, esecuzione di lavori in genere ad opera del Distributore locale, etc...

Oltre tale somma in favore di Gaxa, restano a carico del Cliente i corrispettivi che verranno richiesti dal Distributore locale, sulla base del prezzario dallo stesso adottato, per le prestazioni rese e per le attività di sua competenza secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente.

#### 5. COEFFICIENTI DI CORREZIONE DEI CONSUMI

(comma specifico per le sole Forniture di gas naturale) La determinazione del corrispettivo inerente la Fornitura risente dell'applicazione di due distinti coefficienti: il potere calorifico superiore convenzionale di fatturazione (PCS) di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato come previsto dall'Allegato A alla Del. ARG/gas 64109 (TIVG) e s.m.i.; il coefficiente C di correzione alle condizioni standard dei consumi rilevati presso un punto di riconsegna il cui Gruppo di misura non sia dotato di apparecchiature di correzione elettronica della misura alle condizioni standard, secondo le previsioni di cui all'Allegato A alla 57012019/R/gas (RTDG) e s.m.i.

#### 6. A CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA DI GAS NATURALE

**6.1** Consegna del gas naturale. Il CLIENTE non può utilizzare il gas per usi diversi da quelli dichiarati, né cederlo sotto qualsiasi forma a terzi ed è tenuto a comunicare a Gaxa S.p.A. ogni variazione dei dati funzionali ad una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di distribuzione. Gaxa S.p.A. non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti occorsi al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell'uso del gas in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza.

**6.2** Servizio di Distribuzione.

**6.2.1** Il servizio di distribuzione sull'impianto di distribuzione o rete di distribuzione cui è collegato il Punto di Riconsegna viene garantito dall'Impresa di Distribuzione Locale che gestisce o è proprietaria dell'impianto stesso.

**6.2.2** Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'Impresa di Distribuzione Locale garantisce inoltre le condizioni di sicurezza nello svolgimento di tale servizio e rende disponibile un recapito di Pronto Intervento per le emergenze.

**6.2.3** Per quanto precede, Gaxa S.p.A. non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della Fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il CONTRATTO si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore Locale dovesse fatturare a Gaxa S.p.A.

**6.3** Interventi sulle apparecchiature e verifiche. Le richieste di intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a Gaxa S.p.A., la quale si farà carico di veicolare al Distributore Locale responsabile del servizio, in conformità a quanto previsto nella Del. 56912019/R/gas - RQDG e s.m.i. Gaxa S.p.A., ai sensi della suddetta Delibera, si impegna inoltre, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore Locale l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Riconsegna, quale titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione di Fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Sono a carico del CLIENTE i corrispettivi dovuti al Distributore Locale per tutte le prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di rete (Allegato 2 Del. 108106 e successive modifiche e integrazioni). Inoltre il CLIENTE, così come previsto al superiore art. 4.6, riconoscerà a Gaxa S.p.A., per ciascuna richiesta inoltrata dalla stessa al Distributore Locale, un corrispettivo di importo pari a 23,00 (ventitré,00) euro. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della Fornitura su richiesta del Cliente finale, volta e subentro, spostamento del gruppo di misura di un sito già attivo.

#### 7. PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE - SICUREZZA IMPIANTI, APPARECCHIATURE E VERIFICHE

**7.1** Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, Gaxa S.p.A. richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel RQDG, comprendenti: la verifica del gruppo di misura, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e voltore, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del RQDG.

**7.2** Anche nel caso di disattivazione della Fornitura richiesta dal Cliente, Gaxa S.p.A. provvederà ad inserire nell'ultima bolletta di chiusura del servizio oltre alle spese che verranno richieste dal Distributore per l'espletamento di tale servizio nella misura vigente al momento della chiusura del rapporto contrattuale, anche le somme di cui all'art. 6.3.

**7.3** Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

**7.4** (comma specifico per le sole Forniture di gas naturale) Nel caso di violazione di standard specifici di qualità di competenza della società di Distribuzione, Gaxa S.p.A. è tenuta ad accreditare al Cliente che gli ha chiesto la prestazione, per la quale la società di Distribuzione non ha rispettato il livello specifico, nonché nei casi previsti dalla normativa vigente, l'indennizzo automatico ricevuto dalla medesima società, attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella prima Fattura utile ovvero mediante rimessa diretta.

**7.5** Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla Fornitura del gas.

**7.6** Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo ha facoltà di sospendere la Fornitura finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.

**7.7** Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e comunemente a servizio della Fornitura e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore Gaxa S.p.A. e/o Distributore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

#### 8. IMPOSTE

Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da Gaxa S.p.A. all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a Gaxa S.p.A. saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al CLIENTE in Fattura.

#### 9. MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

**9.1** La fatturazione avrà periodicità bimestrale. Fanno eccezione i Clienti con consumo superiore a 5000 smc e i punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero per i quali sarà mensile. Tale periodicità potrà essere variata da Gaxa S.p.A. con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell'art. 16. Le BOLLETTE saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 50112014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio e potrà richiederli tramite i canali di contatto indicati all'Art.18. Ciascuna Fattura sarà emessa, senza oneri aggiuntivi per la ricezione della stessa, entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima Fattura.

**9.2** Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore Locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, resi disponibili Gaxa S.p.A. dal Distributore Locale o sulla base delle autoletture del CLIENTE. In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore Locale secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64109 (TIVG) e s.m.i., nel caso di Clienti titolari di POR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, Gaxa S.p.A. ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore Locale. (comma specifico per le sole forniture di gas naturale) Nel caso invece di clientititolari di POR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00 euro secondo le previsioni di cui alla 57412013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale.

Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE; b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall'ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: 1) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, ii) consumo annuo comunicato dal Distributore Locale sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna.

**9.3** Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative Fatture emesse dal Distributore Locale, Gaxa S.p.A. provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. Gaxa S.p.A. si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 10 (dieci) euro a meno che non si tratti di Fatture di chiusura del servizio; tali somme inferiori a 10 (dieci) euro verranno richieste insieme agli importi della successiva Fattura.

**9.4** Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare modifiche ai corrispettivi indicati ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, Gaxa S.p.A. provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell'avenuto cambiamento.

**9.5** Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di scadenza indicato nella bolletta che non può essere inferiore ai termini indicati dall'ARERA e pari ad almeno 20 giorni decorrenti dalla data di emissione della bolletta. (comma specifico per le sole Forniture di gas naturale). Le modalità di pagamento disponibili al Cliente sono indicate in Fattura. (comma specifico per le sole Forniture di gas diversi dal naturale) Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono indicate in Fattura.

In nessun caso sono previsti addebiti in Fattura di oneri o corrispettivi a favore di Gaxa S.p.A. in relazione alla ricezione delle Fatture ed alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. Nel caso in cui il Cliente scelga di effettuare il pagamento tramite mandato SEPA direct debit, l'obbligo della prenotifica si intende assolto tramite l'invio del documento contenente i dati di fatturazione. Qualora il Cliente richieda l'addebito in conto delle disposizioni SEPA direct debit successivamente alla sottoscrizione del Modulo non sia stato compilato correttamente nell'apposita sezione o qualora il Contratto venga concluso con mezzi di comunicazione a distanza, l'addebito in conto potrà essere efficace solo dopo che Gaxa avrà ricevuto, debitamente compilato e sottoscritto, il mandato per l'autorizzazione di addebito in conto, unitamente alla copia di un documento di identità dell'instatario del conto corrente in corso di validità. Resta inteso che in tali casi, fino a quando non sarà efficace il mandato per l'autorizzazione di addebito in conto, il pagamento delle fatture dovrà avvenire mediante le modalità indicate in Fattura e al Cliente verrà addebitato il deposito cauzionale secondo quanto previsto nelle presenti CGC. Gaxa S.p.A. si riserva la possibilità di revocare il mandato SEPA Direct Debit previa comunicazione al Cliente. La notifica di preavviso di addebito su conto corrente verrà effettuata da GAXA almeno 1 giorno prima dell'addebito stesso tramite comunicazione in Fattura e/o altro mezzo idoneo. Ad eccezione del caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione di cui all'art. 19, ai sensi dell'art. 1460 e.e. eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di diffidare o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di Fatture di Fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo. Il CLIENTE potrà, in qualunque momento, attivare il metodo di pagamento tramite addebito diretto SEPA su conto corrente in via continuativa, tramite compilazione dell'apposito modulo scaricabile sul sito [www.gaxaenergia.it](http://www.gaxaenergia.it) e secondo le modalità indicate all'articolo 18.

**9.6** Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, il CLIENTE volesse richiedere una rateizzazione delle bollette potrà fare richiesta attraverso i canali indicati nell'Art.18. Il CLIENTE può richiedere la rateizzazione della Fattura (ai sensi della Del. 46312016/R/com) nei seguenti casi:

- la bolletta contiene importi relativi a consumi non registrati a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al CLIENTE;
- laddove non venga rispettata, anche episodicamente, la periodicità di fatturazione prevista dal Contratto; -la rateizzazione sarà concessa in tutti i casi di fatturazione di importi anomali;
- qualora la bolletta contenga conguagli per dati di misura stimati o reali negli ultimi 12 mesi, sia per ricalcoli di variazioni stagionali di consumi, sia per modifica componenti di Prezzo, sia per un blocco di fatturazione, sia per le prime bollette emesse dall'attivazione. Nei casi sopra elencati, verrà concessa la rateizzazione della Fattura se: i) riguarda somme superiori a 50,00 euro; ii) avvenga entro 10 gg successivi alla scadenza della Fattura da rateizzare.

Le modalità di rateizzazione prevedono che:

- i) le rate, non cumulabili, abbiano una periodicità corrispondente a quella di fatturazione salvo diverso accordo tra le parti e comunque non inferiori a due;
- ii) le somme rateizzate, per i casi sopra menzionati, siano maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (il tasso viene calcolato dal giorno di scadenza della bolletta con la data di pagamento).

I Clienti che usufruiscono del Bonus Sociale (ai sensi della Del. 584/2015/R/com) per disagio fisico o economico, potranno chiedere anche una ulteriore rateizzazione, di una o più Fatture ordinarie (che, pertanto non rientrino nelle fattispecie sopra indicate per le quali sia possibile richiedere la rateizzazione), che non contengano anche una singola rata di un piano di rateizzo attivo. Questa richiesta può essere fatta una sola volta nell'arco di 12 mesi e, per queste operazioni, potrà essere richiesto il versamento di un acconto minimo del 30% della somma da pagare. In tutti gli altri casi qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, il CLIENTE volesse richiedere una dilazione di pagamento, con pagamento rateale, le somme rateizzate siano maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea +3,5%.

#### 10. RITARDATO PAGAMENTI - PROCEDURA PER SOSPENSIONE SOMMINISTRAZIONE

**10.1** In caso di ritardato pagamento di una o più delle FATTURE emesse da Gaxa S.p.A., il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle Fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 213198 (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali (per i primi dieci giorni di ritardo è tenuto al pagamento del solo interesse legale), oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle FATTURE.

**10.2** In caso di parziale e/o ritardato pagamento, in assenza di precisazioni da parte del CLIENTE, i pagamenti ricevuti si intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota, qualsiasi sia la natura

del credito, (capitale o interessi); Gaxa S.p.A. si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art.1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal CLIENTE, a parità di scadenza, nell'ordine, (i) al capitale (ii) agli interessi maturati alla data dell'incasso.

**10.3** In caso di morosità prolungata oltre 10 (dieci) giorni dal termine di pagamento delle FATTURE previsto contrattualmente all'art. 9.5, Gaxa S.p.A. si riserva la facoltà di attivare le procedure di costituzione in mora previste dalla normativa vigente. A tal proposito, nel caso di punto di prelievo disalimentabile, Gaxa S.p.A., mediante apposita comunicazione di costituzione in mora, provvederà ad intimare il pagamento delle FATTURE scadute entro un termine pari a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE, a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso a Gaxa S.p.A. mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento al tramite le modalità indicate nell'articolo 18. Nel caso in cui Gaxa S.p.A., alla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, rilevi il permanere dello stato di morosità del CLIENTE, avrà il diritto di chiedere al Distributore Locale la chiusura del POR per sospensione della Fornitura per morosità decorsi non meno di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Resta inteso che, nel caso di impossibilità a procedere con la sospensione della Fornitura, Gaxa S.p.A. potrà richiedere al Distributore Locale l'interruzione fisica con blocco dell'alimentazione del PDR.

**10.4** Gaxa S.p.A. avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della Fornitura nel limite dell'ammontare previsto, oltre al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e a tutte le eventuali ulteriori attività connesse al recupero del credito.

**10.5** Ai fini della disalimentazione del POR per inadempimento, il CLIENTE si impegna a garantire al Distributore Locale, o a personale da questi delegato, l'accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.

**10.6** Al fine di riscuotere il proprio credito dal Cliente moroso, il Fornitore potrà altresì attivare le seguenti procedure: (i) recupero del credito in via stragiudiziale mediante conferimento dell'incarico ad una o più società o studi legali esterni con conseguente addebito al Cliente moroso delle spese e costi da ciò derivanti; (ii) recupero del credito in via giudiziale mediante conferimento dell'incarico ad uno o più legali di fiducia, i cui costi all'esito del giudizio verranno addebitati interamente a carico del Cliente moroso.

**10.7** La procedura di sospensione della Fornitura non potrà trovare altresì applicazione nel caso in cui: a. non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora con le modalità e le tempistiche previste dalla regolazione vigente; b. il CLIENTE abbia comunicato al FORNITORE l'aver avuto pagamento secondo le modalità previste dal precedente art. 10.3; c. l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente eventualmente applicata dal FORNITORE e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d. il FORNITORE non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa di distribuzione competente o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo all'attribuzione al CLIENTE di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; e. la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla Fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

**10.8** Gaxa S.p.A. avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della Fornitura anche nel caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE delle somme relative ai crediti derivanti dalle Fatture non pagate dal CLIENTE secondo la regolazione ARERA in materia di SISTEMA INDENNITARIO (Allegato A alla Del. 593/2017/R/com (TISIND) e s.m.i.).

**10.9** A seguito della chiusura del PDR per sospensione della Fornitura per morosità, qualora il FORNITORE abbia risolto per inadempimento il Contratto ai sensi dell'art. 11, lo stesso avrà la facoltà di richiedere la Risoluzione contrattuale per morosità relativa al punto di prelievo in oggetto.

**10.10** Una volta sospesa la Fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della Fornitura, dovrà inviare a Gaxa S.p.A. la documentazione attestante l'aver avuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nelle presenti CGC all'art. 18 relativo alle comunicazioni.

**10.11** Qualora l'intervento di chiusura del POR per morosità non fosse fattibile, il FORNITORE si riserva di richiedere al Distributore Locale l'intervento di interruzione dell'alimentazione del POR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del Contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l'intervento di interruzione dell'alimentazione del POR non risultasse fattibile, il FORNITORE si riserva di risolvere il Contratto e richiedere la Risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del POR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi e/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione. In tal caso, Gaxa S.p.A. trasmetterà al Distributore Locale, se richiesti dallo stesso: a. copia delle FATTURE non pagate; b. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del CLIENTE; c. copia della risoluzione del Contratto con il CLIENTE e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del CLIENTE; d. copia del Contratto di Fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima Fattura pagata; e. documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea ad evidenziare la situazione di morosità del CLIENTE.

**10.12** La procedura di messa in mora è sospesa nel caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione di cui all'art.20.

**10.13** Fatti salvi i casi previsti dalla legge, nelle ipotesi di VOLTURA e di SUBENTRO, al CLIENTE non verrà richiesto l'adempimento di obbligazioni pecuniarie scadute facenti capo al precedente titolare della medesima utenza.

## 11. DIRITTO DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

**11.1** Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui ai precedenti punti 2.3 e 2.4, il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della Fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: i. entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di cambiare fornitore; ii. 1 (uno) mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la Fornitura, ai sensi della Del. 302/2016/R/com e s.m.i. in materia di recesso dai contratti. Il CLIENTE che intenda recedere dal CONTRATTO al fine di cambiare fornitore si avvale del nuovo fornitore per l'inoltro della comunicazione di recesso. Qualora, invece il CLIENTE eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la Fornitura, inoltre personalmente e direttamente il recesso al proprio fornitore secondo le modalità indicate all'art.18.

**11.2** Il FORNITORE ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al CLIENTE a mezzo raccomandata a/r, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

**11.3** Il FORNITORE ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 e.e. mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata al CLIENTE, qualora si verificasse una delle seguenti condizioni: a. impossibilità di procedere alla somministrazione di gas a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a Gaxa S.p.A., senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Gaxa S.p.A. nei confronti del CLIENTE; b. mancata attivazione o revoca non concordata del mandato per l'addebito diretto su conto corrente, mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente o eventuale mancato reintegro dello stesso (valevole solo nel caso di clienti che abbiano scelto la modalità di pagamento tramite SDD); c. parziale pagamento delle Fatture, o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE previo espletamento delle procedure di messa in mora di cui al precedente art. 10.; d. insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali (nel caso di imprenditore o persona giuridica fallibile, fallimento o inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa) ovvero nel caso di cliente domestico di stato di crisi o di insolvenza con applicazione di procedure di liquidazione previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; e. mendaci dichiarazioni del Cliente circa l'utilizzo del gas/o utilizzo del gas difforme all'uso dichiarato dal Cliente al momento in cui è stato stipulato il contratto; f. invio da parte del Distributore di comunicazioni inerenti una anomalia/modifica al misuratore; g. utilizzo del gas da parte di soggetto diverso dal titolare della Fornitura ovvero da parte di soggetto diverso da colui che ha stipulato il contratto; h. mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento di ramo d'azienda, fusione, scissione etc.) e/o interruzione o sospensione dell'attività produttiva; i. mancato corretto aggiornamento, decorsi 30 giorni dalla richiesta espressa da parte di Gaxa S.p.A., dei dati

anagrafici errati o mancanti inerenti il titolare della Fornitura, ovvero mancata comunicazione da parte dell'intestatario della Fornitura di dati anagrafici eventualmente mancanti; l. mancato invio da parte del titolare della Fornitura, decorsi 30 giorni dalla richiesta espressa da parte di Gaxa S.p.A., di certificazioni e/o documentazioni relative alla Fornitura stessa; m. accertamento da parte di Gaxa S.p.A. di intestazione del Contratto di Fornitura a nome di una persona fisica deceduta, ovvero di persona giuridica non più operativa, non più esistente o cessata; n. invio da parte del Distributore di comunicazioni inerenti l'accertamento di manomissioni al contatore e/o di prelievi fraudolenti di energia elettrica nel Punto di Fornitura oggetto della Fornitura; o. mancata prestazione e/o ricostituzione del deposito cauzionale e/o della garanzia fideiussione prevista all'art. 13; p. impossibilità sopravvenuta nella fatturazione degli importi dovuti per cause imputabili al Cliente.

## 12. FORZA MAGGIORE

**12.1** Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

**12.2** In particolare, Gaxa S.p.A. non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas causati da eventi naturali, caso furto, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla Fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di Gaxa S.p.A. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di gas causate da fatti e/o atti del Distributore Locale, e/o l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle Forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.

## 13. GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE FINALE

**13.1** All'atto della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, il Fornitore può richiedere al Cliente, a garanzia degli impegni contrattuali da quest'ultimo assunti, un deposito cauzionale o altre forme di garanzia equivalenti, quali a titolo esemplificativo e non tassativo: fideiussioni bancarie e/o assicurative, ipoteche, etc... Per il Cliente domestico l'ammontare del deposito cauzionale sarà calcolato nel rispetto dei limiti previsti dall'ARERA; verrà addebitato nella prima Fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione. Per il Cliente altri usi e per i condomini l'ammontare del deposito cauzionale sarà calcolato nel rispetto dei limiti previsti dall'ARERA, inoltre Gaxa S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, in aggiunta al deposito cauzionale, altre forme di garanzia specificate nell'art. 13.2.

Il Fornitore, in caso di insolvenza del Cliente, può incamerare tale deposito, fino alla concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente documento e della legge e fatturare nuovamente al Cliente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella successiva Fattura. Il deposito cauzionale, all'occorrenza e previa detrazione delle somme di cui sopra, è rimborsato contestualmente all'emissione dell'ultima bolletta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del Contratto.

**13.2** (Per il Cliente altri usi e per i condomini) Il Cliente, qualora preliminarmente alla conclusione del Contratto Gaxa S.p.A. a suo insindacabile giudizio lo richieda quale condizione necessaria per l'avvio della Fornitura, si impegna a far rilasciare da un primario istituto di credito o assicurativo almeno 15 (quindici) giorni prima della data presunta di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, garanzia (fideiussione) bancaria o assicurativa "a prima inchiesta" (conforme al testo fornito da Gaxa S.p.A.) in favore di Gaxa S.p.A., per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di 6 (sei) mesi di Fornitura calcolato sulla base dei consumi medi mensili previsti dal presente Contratto, oltre IVA, oneri, maggiorazioni e imposte, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di gas naturale o di gas diverso dal naturale. L'importo della garanzia verrà comunicato da Gaxa S.p.A. entro un congruo termine affinché il Cliente possa provvedere al suo rilascio come previsto dal presente articolo. Gaxa S.p.A. si riserva la facoltà di procedere nel corso del Contratto all'adeguamento della detta garanzia in funzione degli incrementi o decrementi dei consumi del Cliente.

Inoltre, in corso di vigenza del Contratto, qualora il Cliente dovesse subire una variazione della situazione patrimoniale rispetto a quella esistente al momento della sottoscrizione del Contratto, tale da pregiudicare il fido concesso, Gaxa S.p.A. potrà richiedere la predetta garanzia, l'importo e le condizioni riportate al punto che precede, previa comunicazione scritta che fissa un termine di 15 (quindici) giorni per accendere la citata garanzia. La suddetta fideiussione resterà in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi dalla scadenza. In caso di rinnovo contrattuale, il Cliente si impegna a rinnovare negli stessi termini anche la suddetta fideiussione o a rilasciarla una nuova alle stesse condizioni che verranno indicate da Gaxa S.p.A. In caso di escussione da parte di Gaxa S.p.A. di detta garanzia (in tutto o in parte), il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dall'escussione. In caso di mancato rilascio o di variazione parziale della predetta fideiussione da parte del Cliente entro i termini previsti, Gaxa S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Lo svincolo della fideiussione a garanzia del corretto pagamento delle somme dovute per la Fornitura, avverrà da parte di Gaxa S.p.A., comunque, solo allorquando verranno adempiti tutti gli obblighi da parte del Cliente.

**13.3** Non è tenuto alla prestazione di deposito cauzionale il Cliente domestico che usufruisca per il pagamento delle Fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

**13.4** Il Cliente domestico sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto venga utilizzata una modalità di pagamento delle Fatture diversa da quelle elencate al punto 13.3 o nel caso di sopravvenuta impossibilità e/o revoca di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

## 14. CESSIONE

Il CLIENTE consente fin d'ora alla cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE ad altra società del gruppo Edison. La cessione sarà comunicata al CLIENTE entro 60 giorni dalla sua validità e sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal FORNITORE.

È fatto, invece, divieto al Cliente di cedere il Contratto, salvo espressa autorizzazione scritta di Gaxa S.p.A. Nei casi di successione nel Contratto (ivi inclusi i casi di trasferimento, conferimento, usufrutto, cessione, affitto d'azienda ovvero fusione, scissione o altra riorganizzazione aziendale), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte di Gaxa S.p.A., il Cliente resterà obbligato in via solidale per l'adempimento del Contratto. In ogni caso il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione delle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti ai Contratti di Fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti a Gaxa S.p.A.

Gaxa S.p.A. si riserva la facoltà di cedere il credito/derivante/dalla Fornitura oggetto del presente contratto a banche, istituti assicurativi e/o società di factoring, e/o altri cessionari. Il Cliente accetta espressamente e preventivamente, sin d'ora, l'eventuale cessione del credito da parte di Gaxa S.p.A.

## 15. INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DICLAUSOLE NEGOZIALI

**15.1** Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intenderà modificato di diritto, mediante automatico recepimento di eventuali nuove clausole e regolamentazioni definite dall'ARERA o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante. Al CLIENTE verrà data comunicazione in bolletta o attraverso apposita informativa.

**15.2** Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti di cui al punto precedente dovessero riguardare parametri economici non suscettibili di inserimento automatico, Gaxa S.p.A. provvederà a formulare delle condizioni equivalenti, fermo restando il diritto di recesso di cui al precedente art. 11.1.

## 16. REGISTRAZIONE

Il CONTRATTO è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

## 17. MODIFICHE

**17.1** Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al CONTRATTO dovranno essere proposte e accettate per iscritto. Durante la vigenza del CONTRATTO e qualora ricorra giustificato motivo, riferito alla variazione delle condizioni di mercato, del prezzo di approvvigionamento del gas, della periodicità e/o modalità di fatturazione, dei motivi di risoluzione del contratto e/o dell'entità delle garanzie e/o al mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, Gaxa S.p.A. si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta anche digitale inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del FORNITORE. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del Contratto", conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 5) qualora la modifica unilaterale sia relativa alle condizioni economiche, la stima della spesa annua, escludendo le imposte: - per i Clienti domestici attraverso il riquadro "Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)" della Scheda sintetica; i corrispettivi contrattuali utilizzati per il calcolo a Preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione; - per i Clienti non domestici una stima della spesa annua basata su un livello di consumo e un profilo individuati dal venditore secondo criteri specificati nella medesima comunicazione; i corrispettivi contrattuali utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione e si riferiscono, per le forniture di gas, all'ambito tariffario a cui appartiene il Cliente finale. La stima della spesa annua deve essere riportata nella comunicazione solo se calcolabile con le modalità di cui alle "Regole per il calcolo della spesa annua stimata" pubblicate nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte; 6) la seguente frase: "Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del suo consumo effettivo può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas [www.ilportaleofferte.it](http://www.ilportaleofferte.it)". Nel caso in cui il Cliente non voglia accettare le variazioni proposte unilateralmente dal Fornitore, la richiesta in forma scritta del Cliente finale dovrà essere esercitata secondo le modalità e i termini di cui all'invio del recesso.

*(comma specifico per le sole forniture di gas naturale).* Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dall'allegato A alla del. 426/2020/R/com.

**17.2** Qualora il Contratto preveda, nell'arco di 12 (dodici) mesi, EVOLUZIONI AUTOMATICHE delle Condizioni Tecniche Economiche, ovvero le variazioni delle CTE già previste e i cui valori sono già determinati nel CONTRATTO sottoscritto dal CLIENTE FINALE, Gaxa S.p.A. è tenuta a darne comunicazione in forma scritta a Ciascuno dei CLIENTI FINALI interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai medesimi CLIENTI con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi prima dell'inizio del successivo periodo di 12 (dodici) mesi e conterrà la stima della spesa annua per tale nuovo periodo secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del FORNITORE. L'arco di 12 (dodici) mesi decorre dalla data di inizio del periodo di validità delle Condizioni Tecniche Economiche previsto contrattualmente che, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della deliberazione 426/2020/R/COM e smi coincide con la data di inizio di validità del Contratto. Nel caso in cui il Cliente non voglia accettare l'Evoluzione Automatica delle Condizioni Tecniche Economiche rilevata dal Fornitore, la richiesta in forma scritta del Cliente finale dovrà essere esercitata secondo le modalità e i termini di cui all'invio del recesso.

*(comma specifico per le sole forniture di gas naturale)* Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dall'allegato A alla del. 426/2020/R/com.

## 18. COMUNICAZIONI

**18.1** Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto e le comunicazioni a Gaxa S.p.A. dovranno essere effettuate con le seguenti modalità: posta ordinaria al seguente indirizzo: Casella postale n. 242. Piazza del Carmine 27, 09123 Cagliari - posta elettronica all'indirizzo [info@pec.gaxaenergia.it](mailto:info@pec.gaxaenergia.it) o [info@gaxaenergia.it](mailto:info@gaxaenergia.it). Deve altresì essere trasmessa per iscritto a Gaxa S.p.A., entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto di Prelievo.

**18.2** Il FORNITORE si riserva di inviare le comunicazioni in forma scritta anche ovvero tramite nota in Fattura in tutti i casi non espressamente vietati dalla normativa vigente.

**18.3** Gaxa S.p.A. provvederà ad inviare le comunicazioni al Cliente all'indirizzo di Fornitura ovvero all'indirizzo di recapito comunicato dal Cliente.

**18.4** Restano salve le disposizioni di cui al CONTRATTO che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

## 19. ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al CONTRATTO è quella italiana. Per il Cliente domestico il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il FORNITORE e il CLIENTE è quello di residenza o di domicilio elettivo del CLIENTE domestico. Per il Cliente altri usi per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

## 20. RECLAMI, CONCILIAZIONE E PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE VOLONTARIA

**20.1** Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a Gaxa S.p.A., Servizio Clienti, [info@pec.gaxaenergia.it](mailto:info@pec.gaxaenergia.it) o [info@gaxaenergia.it](mailto:info@gaxaenergia.it) utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito [www.gaxaenergia.it](http://www.gaxaenergia.it). Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di Fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di Fornitura) o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, codice POD o, qualora non disponibile, il codice Cliente, il servizio a cui si riferisce il reclamo e una breve descrizione dei fatti contestati.

**20.2** Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale Gaxa S.p.A. non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/consumatori/conciliazione.htm>) istituito dall'ARERA presso l'Acquirente Unico per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero sorgere o, un'alternativa, presso i seguenti organismi di risoluzione delle controversie, ai quali Gaxa si impegna a partecipare: presso organismi ADR riconosciuti.

Per ulteriori informazioni sul Servizio conciliazione è possibile consultare i siti dell'Autorità e del Servizio, inviare una email al Servizio conciliazione all'indirizzo [serviziocconciliazione@acquirentetechnico.it](mailto:serviziocconciliazione@acquirentetechnico.it), oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellulare). Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.

**20.3** L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

## 21. ONERI FISCALI, ACCISE, ADEMPIMENTI FISCALI, REGISTRAZIONE E RESPONSABILITÀ

**21.1** Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell'autorità competente, al Contratto, alla Fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico del Cliente, salvo che siano posti espressamente dalla legge a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa.

**21.2** Le imposte gravanti sui consumi di gas naturale a carico del Cliente, saranno esposte in Fattura in voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia, salvo che il Cliente, come

previsto nei successivi commi, richieda l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa stessa.

**21.3** L'applicazione di un trattamento fiscale agevolato (ad es. rispetto all'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria, ovvero delle Accise) verrà effettuata da Gaxa S.p.A., sulla base di un apposito modulo, ovvero di una istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente al momento della proposta di Contratto, importanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto. In particolare, per il regime dell'IVA, in assenza di produzione dei predetti documenti verrà applicata l'aliquota IVA nella misura ordinaria.

**21.4** Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e si impegna a tenere indenne e manlevata Gaxa S.p.A. da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, dei moduli, delle dichiarazioni e della documentazione dal Cliente stesso consegnate a Gaxa S.p.A. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dai moduli, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a Gaxa S.p.A., saranno poste a carico del Cliente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Gaxa S.p.A. fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria. Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l'aggiornamento dell'istanza, dei moduli, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l'impiego del gas naturale o del gas diverso dal naturale, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Ogni rimborso da Gaxa S.p.A. al Cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da Gaxa S.p.A. all'Amministrazione Finanziaria, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Gaxa S.p.A. potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria.

**21.5** Tasse o imposte che venissero successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno assunte a carico del Cliente secondo quanto disporranno le relative previsioni di legge.

**21.6** Salvo diverse disposizioni di legge, regolamenti e/o previa espressa dichiarazione del Cliente, Gaxa S.p.A. effettua le dichiarazioni agli Uffici delle Dogane competenti ed esegue i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

**21.7** Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevata Gaxa S.p.A. da ogni responsabilità nei riguardi dell'Erario derivante da un diverso impiego del gas naturale fornita rispetto a quanto dichiarato nel Contratto.

**21.8** Il Contratto di Fornitura è soggetto a registrazione ai sensi del DPR n.131 del 26.04. 1986 e successive modifiche e integrazioni e normativa tutta correlata. Il relativo onere è a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

## 22. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E OBBLIGHI CONNESSI

GAXA S.p.A. ha reso disponibile copia del Codice Etico e la parte Generale del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla stessa mediante la pubblicazione degli stessi sul proprio sito al seguente indirizzo: <http://www.gaxaenergia.it>.

Il CLIENTE si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti, nonché, qualora applicabile, alla normativa internazionale e nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità di Gaxa S.p.A. conseguente alla commissione di reati.

## 23. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nel presente CONTRATTO sono citati in forma sintetica i seguenti riferimenti normativi che includono anche le loro successive integrazioni e modifiche:

Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 1998 e s.m.i. (D. Lgs. 213/98) • Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 (D. Lgs. 79/1999) • Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i.(D. Lgs. 164/00) • DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (DPR 445/00) • Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (Del. 229/01) • Direttiva CE n. 87 del 13 ottobre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 25 ottobre 2003 (Direttiva 2003/87/CE) • Reg. UE 2016/679 e D. lgs.196/03 e s.m.i. • Delibera ARERA n. 40 del 18 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2004 e s.m.i. (Del. 40/04) • Delibera ARERA n. 138 del 29 luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2004 e s.m.i (Del. 138/04) • Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 (D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) • Delibera ARERA n. 108 del 6 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 07 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 108/06), che ha introdotto il Codice di rete tipo della distribuzione gas (CDRG) • Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06) • Delibera ARERA n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2006 e s.m.i. (Del. 181/06) • Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (Del. ARG/gas 64/09), che ha introdotto il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG) • Decreto Min. Svil. Economico del 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 e s.m.i. (D. Min. Svi. Eco. 31/07/09) • Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09) (TIS) • Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11 (TIMG) • Delibera ARERA 22912012/R/gas del 31 maggio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 01 giugno 2012 e s.m.i. (Del. 2292012/R/gas (TISG) • Delibera ARERA 30112012/R/eeel del 19 luglio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i. (Del. 30112012/R/eeel) • Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com) • Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com) • Delibera ARERA 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 13 dicembre 2013 e s.m.i. (Del. 574/2013/R/gas • Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas) • Delibera ARERA 39812014/R/eeel del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 1 agosto 2014 e s.m.i. (Del. 398/2014/R/ eeel) • Delibera ARERA SOI/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. SOI/2014/R/com) • Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com) • Delibera ARERA 487/2015/R/eeel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/eeel) • Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com) • Delibera ARERA 646/2015/R/eeel del 22 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 22 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 646/2015/R/eeel) • Delibera ARERA 654/2015/R/eeel del 23 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 28 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 654/2015/R/eeel) • Delibera ARERA Del. 102/2016/R/ com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com) • Del. 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), • Delibera ARERA 223/2016/R/gas del 12 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 13 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 223/2016/R/ gas) • Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/67 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016 (GDPR 2016/679) • Delibera ARERA n. 463 del 2 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha introdotto il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i Clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF) • Delibera ARERA 775/2016/R/gas del 22 dicembre 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 23 dicembre 2016 e s.m.i. (Del. 775/2016/R/ gas) • Delibera ARERA 228/2017/R/com del 6 aprile 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 7 aprile 2017 e s.m.i. (Del. 228/2017/R/com) • Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com) • Delibera ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com) • Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (Del. 783/2017/R/ com) • Delibera ARERA 77/2018/R/com del 8 febbraio 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 9 febbraio 2018 e s.m.i. (Del. 77/2018/R/com) • Delibera ARERA 366/2018/R/com del 28 giugno 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 02 luglio 2018 e s.m.i. (Del. 366/2018/R/com).

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CLIENTE

### uso domestico residenziale

#### INFORMATIVA SUI LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DI GAXA S.P.A. (valido solo per le forniture di gas naturale)

I livelli specifici di qualità commerciale definiti nel Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV) di cui all'Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i. prevedono che Gaxa S.p.A. sia tenuta a: a) inviare risposta motivata ai reclami scritti entro 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo; b) provvedere a rettifica di fatturazione di bolletta già pagata o per la quale prevista la possibilità di rateizzazione entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica o, con riferimento alle sole Fatture con periodicità quadrimestrale, 90 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica; c) provvedere a rettifica di doppia fatturazione entro 20 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica.

#### INDENNIZZI AUTOMATICI (valido solo per le Forniture di gas naturale)

Nel caso in cui Gaxa non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l'indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l'indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l'indennizzo è pari a 75 €. Gaxa non è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell'esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Gaxa. Inoltre Gaxa non è tenuta alla corresponsione dell'indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell'Allegato A alla Del. 656/2015/R/vel (TIQE), nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l'indennizzo automatico nell'anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza delle informazioni minime previste dal TIQV, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, il servizio a cui si riferisce il reclamo, il codice POD o PDR o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati. L'indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte di Gaxa del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione ovvero 8 mesi dalla medesima data, nel caso di fatture con periodicità quadrimestrale. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione addebitata al CLIENTE finale sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il termine di cui all'art. 9 delle Condizioni generali di Contratto. In valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui sopra. Tale indennizzo massimo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a 40 € se l'emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui all'art. 9 delle Condizioni generali di Fornitura; b) è pari a 60 € se l'emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine di cui sopra. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico anche nel caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura nei settori gas ed elettrico come prevista rispettivamente dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG, Allegato A alla Del. Arg/GAS 99/11 e s.m.i.) e dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE, Allegato A alla Del. 258/2015/R/com e s.m.i.). In particolare è previsto un indennizzo automatico pari a: 1) 20 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE) nonostante alternativamente: a) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; b) mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto.

#### ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI PER LA FORNITURA DI GAS

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell'ARERA. La copertura assicurativa valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore indicata in bolletta); b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet [www.arera.it](http://www.arera.it)

#### INFORMATIVA BONUS SOCIALE SULLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE

Il bonus sociale per la Fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico. A partire dal 1 gennaio 2021, il bonus sociale per disagio economico per la Fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale sarà riconosciuto automaticamente agli aventi diritto presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE, senza più necessità di presentare apposita domanda. Per maggiori informazioni visita il sito [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiama il n verde 800.166.654.

#### CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE GARANTITE DALL'ARERA

Dell. 229/01 e ARG/gas 64/09 e s.m.i. (per Condomini con uso domestico e con consumi annui non superiori a 200.000 Smc) Le condizioni economiche di fornitura che il venditore deve offrire ai clienti del servizio di tutela si articolano nelle componenti unitarie volte a coprire i costi per l'approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso e le attività connesse, il servizio di trasporto, il servizio di distribuzione e misura, la commercializzazione della vendita al dettaglio e gli oneri aggiuntivi (Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.).

| TABELLA (VEDI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CLIENTE GAXA) |   |   |   |
|--|---|---|---|
| TIPOLOGIA DI CONSUMI                                       | FREQUENZA DI LETTURA DA PARTE DEL DISTRIBUTORE LOCALE | FREQUENZA DI FATTURAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI VENDITA   | IMPORTO MASSIMO DEPOSITO CAUZIONALE (1)   |
| CONSUMI FINO A 500 SMC/ANNO                                | ANNUALE   | ALMENO QUADRIMESTRALE   | 30 €/ANNO   |
| CONSUMI SUPERIORI A 500 SMC/ ANNO E FINO A 1500 SMC/ANNO   | SEMESTRALE  | BIMESTRALE  | 90 €/ANNO   |
| CONSUMI SUPERIORI A 1500 SMC/ ANNO E FINO A 2500 SMC/ANNO  | QUADRIMESTRALE  | BIMESTRALE  | 150 €/ANNO  |
| CONSUMI SUPERIORI A 2500 SMC/ ANNO E FINO A 5000 SMC/ANNO  | QUADRIMESTRALE  | BIMESTRALE  | 300 €/ANNO  |
| CONSUMI SUPERIORI A 5000SMC/ ANNO                          | MENSILE   | MENSILE (valida anche per punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero) | Valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte |

(1) Possibile richiederlo nel caso di pagamento con mezzo diverso dalla domiciliazione bancaria, postale o carta di credito. Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del Contratto di vendita, maggiorato degli interessi legali.

#### NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE

(Allegato 4 alla Del. 366/2018/R/com) - Tutti i Clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al Contratto che Lei è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un Cliente domestico di gas naturale o comunque un Cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un Cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'ARERA, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un Cliente domestico elettrico o una PMI, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall' ARERA. Per garantire che i Clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'ARERA ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del Cliente può visitare il sito [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CLIENTE

### Clienti Business – Altri Usi

#### INFORMATIVA SUI LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DI GAXA S.P.A. (valido solo per le forniture di gas naturale)

I livelli specifici di qualità commerciale definiti nel Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV) di cui all'Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i. prevedono che Gaxa S.p.A. sia tenuta a: a) inviare risposta motivata ai reclami scritti entro 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo; b) provvedere a rettifica di fatturazione di bolletta già pagata o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica o, con riferimento alle sole Fatture con periodicità quadrimestrale, 90 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica; c) provvedere a rettifica di doppia fatturazione entro 20 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica.

#### INDENNIZZI AUTOMATICI (valido solo per le forniture di gas naturale)

Nel caso in cui GAXA non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV, sopra descritti, è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l'indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l'indennizzo è pari a 50 €, qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto ma entro un tempo quadruplo dello standard l'indennizzo è pari a 75 €. GAXA non è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell'esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, (a titolo di esempio rientrano eventuali ritardi del Distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da GAXA, necessari per rispondere ad un reclamo scritto). Inoltre, GAXA non è tenuta alla corresponsione dell'indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell'art. 53 comma 53.6 dell'Allegato A della Del. 646/2015/R/eel e s.m.i. (TIQE), nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l'indennizzo automatico nell'anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di informazioni minime, quali ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, servizio a cui si riferisce il reclamo, codice del Punto di fornitura (POD/PDR), ove disponibile, o, qualora non disponibile, il codice cliente. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il termine di cui all'art. 7 delle Condizioni generali di Fornitura. Il valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 € raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione. Tale indennizzo è altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a 40 € se l'emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione; b) è pari a 60 € se l'emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine massimo di emissione. Nei casi in cui il Distributore EE metta a disposizione del FORNITORE, con riferimento a Punti di fornitura trattati per fasce, esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi, il CLIENTE finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore, per il tramite del FORNITORE, di ammontare pari a 10 euro. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto della tempistica di emissione della fattura di chiusura. Il valore di tale indennizzo, corrisposto nella medesima fattura di chiusura, è pari a: a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino pari o superiori a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione. Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione del FORNITORE i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, a esclusione del cambio FORNITORE diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore, per il tramite del FORNITORE, di ammontare pari a 35 euro. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico anche nel caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura come previsto da TIMG e TIMOE. In particolare, è previsto un indennizzo automatico pari a: 1) 20 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica) nonostante alternativamente: a) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; b) il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice della sospensione della fornitura per morosità; c) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. 2) 30 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. L'indennizzo automatico sarà riconosciuto secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione vigente. L'indennizzo automatico sarà corrisposto al Cliente finale attraverso la detrazione dall'importo addebitato nelle fatture di riferimento previste dalla regolazione e comunque entro i tempi massimi fissati da ARERA. Nel caso in cui l'importo della fatturazione addebitata al cliente finale sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.

#### ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI PER LA FORNITURA DI GAS

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell'ARERA. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i Clienti finali di gas metano diversi dai Clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei Clienti finali. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet [www.arera.it](http://www.arera.it)

#### CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE GARANTITE DALL'ARERA

Dell. 229/01 e ARG/gas 64/09 e s.m.i. (per Condomini con uso domestico e con consumi annui non superiori a 200.000 Smc) Le condizioni economiche di Fornitura che il venditore deve offrire ai Clienti del servizio di tutela si articolano nelle componenti unitarie volte a coprire i costi per l'approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso e le attività connesse, il servizio di trasporto, il servizio di distribuzione e misura, la commercializzazione della vendita al dettaglio e gli oneri aggiuntivi (Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.).

| TABELLA (VEDI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CLIENTE GAXA) |   |   |   |
|--|---|---|---|
| TIPOLOGIA DI CONSUMI                                       | FREQUENZA DI LETTURA DA PARTE DEL DISTRIBUTORE LOCALE | FREQUENZA DI FATTURAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI VENDITA   | IMPORTO MASSIMO DEPOSITO CAUZIONALE (1)   |
| CONSUMI FINO A 500 SMC/ANNO                                | ANNUALE   | ALMENO QUADRIMESTRALE   | 30 €/ANNO   |
| CONSUMI SUPERIORI A 500 SMC/ ANNO E FINO A 1500 SMC/ANNO   | SEMESTRALE  | BIMESTRALE  | 90 €/ANNO   |
| CONSUMI SUPERIORI A 1500 SMC/ ANNO E FINO A 2500 SMC/ANNO  | QUADRIMESTRALE  | BIMESTRALE  | 150 €/ANNO  |
| CONSUMI SUPERIORI A 2500 SMC/ ANNO E FINO A 5000 SMC/ANNO  | QUADRIMESTRALE  | BIMESTRALE  | 300 €/ANNO  |
| CONSUMI SUPERIORI A 5000SMC/ ANNO                          | MENSILE   | MENSILE (valida anche per punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero) | Valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte |

(1) Possibile richiederlo nel caso di pagamento con mezzo diverso dalla domiciliazione bancaria, postale o carta di credito. Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del Contratto di vendita, maggiorato degli interessi legali.

#### NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE

(Allegato 4 alla Del. 366/2018/R/com) - Tutti i Clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al Contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un Cliente domestico di gas naturale o comunque un Cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un Cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'ARERA, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un Cliente domestico elettrico o una PMI, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall' ARERA. Per garantire che i Clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'ARERA ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del Cliente può visitare il sito [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.